



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Istituto Comprensivo Statale "SALERNO V OGLIARA"

C.M. SAIC81800L - C.F. 95000180653

Via Ogliara - 84135 SALERNO - Tel. 089/281281

e-mail: saic81800l@istruzione.it - pec : saic81800l@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio UF1385 - Sito: www.comprendivogliara.it

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI / ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
delle alunne e degli alunni
Alla DSGA
SITO WEB
ATTI

OGGETTO: Decreto di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto - Triennio 2024/2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
- VISTO** l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;
- VISTE** le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo istituto"), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
- VISTA** la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
- VISTA** la Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 38475 del 19/09/2024 con cui il Ministero fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiali per l'a.s. 2024/25;
- VISTA** la nota dell'USR CAMPANIA del 09/10/2024 relativa a "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2024- 2025;

INDICE

le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto (triennio 2024-2027) nei giorni di **domenica 24 novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 25 novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 13.30**, presso la sede degli Uffici Amministrativi in via Ogliara, s.n.c.

Questa Istituzione scolastica ha una popolazione scolastica superiore a 500 allievi e che, pertanto, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori, con il Dirigente Scolastico membro di diritto.

Il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.

Si precisa che:

- ✓ Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
- ✓ L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di

assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

- ✓ **Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato.**
Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli OO.CC. della scuola. Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo per il CdI. I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
- ✓ **Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato.**
Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell'art. 11 dell'OM 215/91 ("conservazione del diritto di elettorato"). Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.
- ✓ L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del C.C. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore nei confronti del quale sia stata disposta la revoca della responsabilità genitoriale.
- ✓ L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo. Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.
- ✓ **Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato.**
Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.
- ✓ Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- per la componente genitori: almeno 20 genitori
- per la componente docenti: almeno 1/10 del personale docente
- per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)

Le suindicate liste dovranno successivamente essere consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

- Le liste devono essere corredate delle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima. Le liste devono essere corredate altresì delle dichiarazioni dei presentatori di lista.
- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.
- I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunioni vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

- ✓ Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista;
- ✓ Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente;
- ✓ Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista;
- ✓ Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

MODALITA' DI VOTAZIONE

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati. Il VOTO va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza, 1 preferenza per il personale ATA; va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (non è ammesso il voto disgiunto).

I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. I seggi elettorali saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Il personale della scuola nominato quale membro di commissione o seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista, deve essere esonerato quando necessario dalle prestazioni di servizio. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 37 del D.L. vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Numero di rappresentanti da eleggere e delle preferenze esprimibili

Rappresentanti in Consiglio di Istituto	n. 8 genitori	n.2 preferenze esprimibili
Rappresentanti in Consiglio di Istituto	n. 8 docenti	n. 2 preferenze esprimibili
Rappresentanti in Consiglio di Istituto	n. 2 ATA	n. 1 preferenza esprimibile

SEGGI ELETTORALI

Sarà istituito n. 1 seggio elettorale:

- ✓ SEGGIO N.1 presso la Scuola Secondaria di Ogliaira, via Ogliaira s.n.c;
- ✓ Essi saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.
- ✓ Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.
- ✓ Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.
- ✓ Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 37 del D.L. vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Scadenario elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto

NORME O.M 215/91	TERMINI	COMPETENZE
Art. 24 co. 6	Entro il 10 ottobre 2024 45° giorno antecedente la data delle votazioni	Il Dirigente Scolastico (DS) indice le elezioni con Decreto e nomina la Commissione Elettorale
Art. 27 co 1	Entro il 21 ottobre 2024 35° giorno antecedente la data delle votazioni	Il DS invia alla C.E gli elenchi di tutti gli elettori aggiornati, distinti per componente e per seggio.
Art. 27 co. 4 e 5	Entro il 30 ottobre 2022 25° giorno antecedente la data delle votazioni	La CE deposita presso la segreteria scolastica gli elenchi degli elettori, distinti per componente, e le sedi dei seggi per la contestuale pubblicazione all'Albo della sede scolastica e all'Albo on line
Art. 28 co. 1	Entro il 4 novembre 2024 Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito degli elenchi degli elettori	Termine per la presentazione di ricorsi alla CE, da parte degli aventi diritto (appartenenti alle categorie interessate)
Art. 28 co. 2	Entro il 9 novembre 2024 Entro 5 giorni dalla presentazione dei ricorsi	Termine assegnato alla CE per decidere in via definitiva in merito ad eventuali ricorsi
Art. 32 co. 3	Entro il 4 novembre 2024 dalle ore 9:00 20° giorno antecedente la data delle votazioni alle ore 12:00 del 9 novembre 2024 15° giorno antecedente la data delle votazioni	Termine per la presentazione delle liste da parte dei candidati, per ciascuna delle componenti
Art. 33 co. 1	Dopo le ore 12:00 del 9 novembre 2024 15° giorno antecedente la data delle votazioni	La CE cura la pubblicazione all'Albo della sede scolastica e all'Albo on line delle liste provvisorie
Art. 34 co. 3	Entro il 12 novembre 2024 Entro 3 giorni dalla presentazione delle liste	La C.E verifica della regolarità delle liste Entro lo stesso termine la C.E comunica mediante pubblicazione all'albo l'invito a regolarizzare la lista nei casi previsti dalla norma
	Entro il 14 novembre 2024 Entro 5 giorni dalla presentazione delle liste alla C.E	La C.E pubblica all'albo on line le decisioni sulle verifiche di

		regolarità ed eventuali regolarizzazioni
Art. 34 co. 4	Entro il 16 novembre 2024 Entro 2 giorni successivi la data di pubblicazione delle decisioni della C.E	Termine per la presentazione dei ricorsi contro le decisioni della C.E da presentare al Provveditore degli studi
	Entro il 18 novembre 2024 Entro 2 giorni successivi la presentazione dei ricorsi	Decisione sui ricorsi da parte del Provveditore agli studi e pubblicazione liste definitive sull'albo on line e sito della scuola
Art. 35 co. 2	Dal 6 novembre 2024 18° giorno antecedente la data delle votazioni al 22 novembre 2024 2° giorno antecedente la data delle votazioni	Possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, dietro richiesta degli interessati. Sono messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi che possono essere pubblicizzati mediante diffusione di scritti nella scuola.
Art. 35 co. 3	Entro il 14 novembre 2024 Entro il 10° giorno antecedente la data delle votazioni	Termine ultimo per la presentazione delle richieste al D.S per tenere le riunioni
Art. 38 co. 6	Entro il 19 novembre 2024 Entro il 5° giorno antecedente la data delle votazioni	Il D.S, su designazione della C.E, nomina i componenti dei seggi
	24 E 25 NOVEMBRE 2024	Elezioni: 24 novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00 25 novembre dalle ore 8:00 alle ore 13:30
Art. 45	Entro le ore 13:30 del 27 novembre 2024 Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto	Il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti mediante pubblicazione dell'elenco nell'albo on line
Art. 46 co. 1	Entro il 2 dicembre 2024 Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi degli eletti	Termine per la presentazione di ricorsi avverso i risultati delle elezioni
Art. 46 co. 2	Entro il 7 dicembre 2024 Entro 5 giorni dalla presentazione dei ricorsi	La C.E decide sui ricorsi
Art. 48 co. 2	Entro il 17 dicembre 2024 Entro il 20° giorno dalla proclamazione degli eletti	Il D.S procede alla prima convocazione del Consiglio di Istituto

Allegati:

modulistica-presentazione-Liste-genitori
 modulistica-presentazione-Liste-docenti
 modulistica-presentazione-Liste-ATA



Il Dirigente scolastico
 Dott.ssa Cristina Sorgente